



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 33

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Rizzotto

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 10
“NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE
VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 febbraio 2021.

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 10
“NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE
VENETO”**

Relazione:

La Regione del Veneto, con la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”, riconosce l’importante azione di tutela a favore dei cittadini svolta dai volontari dei Vigili del Fuoco, capace di offrire un contributo celere ed imprescindibile nella gestione delle situazioni emergenziali, per effetto del forte legame con il proprio territorio di riferimento.

Allo scopo di sostenere i distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, la presente proposta di legge modifica l’articolo 2, per chiarire meglio quali siano le associazioni che possono beneficiare degli interventi previsti dalla lr 10/2018. Il presente progetto di legge permette, inoltre, di estendere il beneficio delle risorse stanziate per l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche, anche ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti.

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 10
“NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE
VENETO”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10
“Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti
volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione
Veneto.”.**

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita: “*Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: “*delle Associazioni dei volontari*” sono sostituite dalle seguenti: “*delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari*”.

3. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: “*di cui al comma 1,*” sono inserite le seguenti: “*ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate ...*”.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto."..... | 3 |
| Art. 2 - Invarianza della spesa. | 3 |
| Art. 3 - Entrata in vigore..... | 3 |